



Magistrato delle Contrade di Radicofani

REGOLAMENTO DELLA CORSA PALIO DEL BIGONZO

Rettore del Magistrato

Antonio Massafra

Sindaco di Radicofani

Francesco Fabbrizzi

F.F.

Segretario Comunale

Lorenzo Riccetti

W1570 29/07/2026

Valido dall'edizione 2026

Indice

Articolo 1 – Oggetto	2
Articolo 2 – Partecipazione delle Contrade	2
Articolo 3 – Il Bigonzo e il Barellino	3
Articolo 4 – Dotazioni di sicurezza	3
Articolo 5 – Determinazione della griglia di partenza	3
Articolo 6 – Modalità di partenza	4
Articolo 7 – Percorso e arrivo	4
Articolo 8 – Condotta di gara e contatto fisico	5
Articolo 9 – Obbligo di presa sul Barellino	5
Articolo 10 – Chiusura di traiettoria e ostruzione	5
Articolo 11 – Caduta e assistenza	6
Articolo 12 – Sanzioni	6
Articolo 13 – Indicazioni per squalifiche	7
Articolo 14 – Giudici di Percorso e strumenti di verifica	7
Articolo 15 – Reclami	7
Articolo 16 – Casi non previsti	8
Articolo 17 – Disposizioni finali e norma transitoria	8

Visto il programma storico del Palio di Radicofani, di cui la Corsa del Bigonzo costituisce una delle prove tradizionali;

Considerata l'esigenza di tutelare l'incolumità dei corridori e la correttezza sportiva della manifestazione, senza tuttavia alterarne lo spirito agonistico e il contatto fisico che storicamente la caratterizzano;

il Magistrato delle Contrade approva il seguente regolamento:

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento della Corsa del Palio del Bigonzo.

2. Il regolamento sostituisce ogni precedente disposizione in materia, fatto salvo quanto previsto all'Art. 17.

Articolo 2

Partecipazione delle Contrade

1. Ogni Contrada partecipa con una squadra obbligatoriamente composta da quattro corridori, più una riserva opzionale, previamente comunicati al Magistrato delle Contrade secondo le modalità e i termini stabiliti annualmente.

2. I quattro corridori costituiscono l'unica squadra autorizzata a prendere parte alla prova; nessun altro appartenente alla contrada può intervenire sul percorso o partecipare alla Corsa sotto qualsiasi forma.

3. La riserva può subentrare esclusivamente in caso di infortunio occorso durante la giornata del Palio o di una comprovata non idoneità fisica di uno dei quattro corridori, attestata prima dell'inizio della Corsa. La sostituzione deve essere comunicata al Magistrato delle Contrade prima della partenza.

4. In ogni momento della Corsa, solo due dei quattro corridori rivestono il ruolo di Portatore; il cambio tra i ruoli avviene secondo le modalità dell'Art. 7 e 9.

5. L'età minima per partecipare alla corsa è di sedici anni compiuti. I corridori minorenni devono presentare al Magistrato delle Contrade, entro i termini stabiliti annualmente, apposito modulo di autorizzazione firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

6. La Contrada che vinca quattro edizioni consecutive del Palio del Bigonzo con la medesima formazione di quattro corridori è tenuta, nell'edizione immediatamente successiva, a sostituire almeno due dei quattro corridori. La sostituzione è verificata dal Magistrato delle Contrade in sede di iscrizione.

7. Ogni corridore veste esclusivamente abbigliamento idoneo con le casacche della propria Contrada ed è privo di oggetti non previsti dal presente regolamento o non autorizzati dall'organizzazione.

8. Ogni corridore deve essere munito di visita sportiva Agonistica valida al momento della Corsa.

Articolo 3

Il Bigonzo e il Barellino

1. Il Bigonzo e il relativo Barellino sono forniti dall'organizzazione in misura identica per ciascuna Contrada, a garanzia della parità delle condizioni di gara.
2. Il Bigonzo verrà sorteggiato con estrazione formale il giorno prima della Corsa ed affidato alla Contrada la sera stessa dell'estrazione.
3. È vietata qualsiasi alterazione della struttura del Barellino o del Bigonzo assegnato.
4. In deroga al comma 3, il Bigonzo può essere gravato di un chilogrammo di peso aggiuntivo qualora una Contrada abbia, secondo la valutazione degli addetti al Corteo, reiteratamente violato il regolamento del Corteo senza ottemperare ai richiami ricevuti dagli addetti stessi. L'applicazione della misura è comunicata alla Contrada dal personale addetto alla partenza, prima del posizionamento delle squadre in griglia ai sensi dell'Art. 6.

Articolo 4

Dotazioni di sicurezza

1. Tutti i corridori indossano obbligatoriamente un casco protettivo per l'intera durata della prova fornito dalla Contrada.
2. Tutti i corridori devono indossare scarpe idonee alla corsa.
3. È fatto divieto assoluto di indossare durante la corsa orecchini, collane, piercing, anelli o qualsiasi altro monile o oggetto metallico che possa costituire pericolo per sé o per gli altri corridori.
4. Al termine della Corsa tutti i corridori sono tenuti a sottoporsi a visita medica da parte del personale sanitario presente alla manifestazione, prima di lasciare l'area di arrivo.

Articolo 5

Determinazione della griglia di partenza

1. Le postazioni della griglia di partenza sono numerate secondo una disposizione fissa stabilita dal Magistrato delle Contrade. La posizione numero uno è collocata sul lato destro della partenza, corrispondente al lato dei numeri civici dispari; le postazioni successive sono numerate progressivamente verso sinistra.
2. L'ordine tra le Contrade è stabilito mediante la gara di tiro con l'arco.
3. L'assegnazione delle postazioni è automatica e non è in alcun modo scelta dalle Contrade: la Contrada classificata al primo posto nella gara di tiro con l'arco occupa la postazione numero 1, la seconda classificata la postazione numero 2, e così via in ordine di classifica.

4. Nessuna Contrada può richiedere o ottenere una postazione diversa da quella derivante dalla classifica del tiro con l'arco; i corridori non hanno facoltà di scegliere la propria postazione di partenza.

5. Tra la linea di partenza di una Contrada e quella successiva è interposta una distanza pari alla lunghezza di un Barellino.

Articolo 6

Modalità di partenza

1. I Portatori si dispongono nella propria postazione di griglia, assegnata ai sensi dell'Art. 5, con il Bigonzo già posizionato sul Barellino.

2. Il personale addetto alla partenza si posiziona dietro ai corridori e conduce la procedura di avvio secondo la seguente sequenza:

- a) comando "Ai vostri posti", al quale le squadre assumono la posizione di partenza;
- b) un intervallo di attesa, di durata non comunicata in anticipo alle squadre, volto a evitare partenze anticipate;
- c) sparo di partenza, unico segnale valido per l'avvio della Corsa.

3. La posizione di partenza è la seguente: Bigonzo posizionato a terra e mani in presa sulle stanghe del Barellino.

4. In caso di falsa partenza eclatante e di evidente inequivocabile anticipazione da parte di una contrada, il personale addetto non spara e la procedura viene annullata. La contrada responsabile è retrocessa all'ultima posizione della griglia; le Contrade che occupavano le postazioni successive scalano di una posizione verso destra, occupando la postazione liberata.

Articolo 7

Percorso e arrivo

1. Il percorso è quello stabilito annualmente dal Magistrato delle Contrade. Il Magistrato verifica preventivamente l'idoneità del percorso.

2. La prova si considera conclusa per una Contrada quando il proprio Bigonzo attraversa completamente il punto di arrivo designato, alla presenza di un Giudice di Arrivo, portato da almeno un Portatore in presa sulle stanghe del Barellino.

3. Durante la Corsa è obbligatorio effettuare esattamente un cambio della coppia di Portatori, non di più e non di meno.

4. Immediatamente dopo aver effettuato il cambio, i Portatori uscenti devono sgomberare il percorso nel minor tempo possibile, portandosi fuori dalla traiettoria delle altre squadre ancora in gara.

5. I corridori che hanno effettuato il cambio e cedono il ruolo di Portatore non possono, per il resto della Corsa, toccare il Barellino, il Bigonzo o i propri compagni in alcun modo, né direttamente né indirettamente. La violazione del presente comma è sanzionata ai sensi dell'Art. 12.

6. Vince la Corsa la Contrada che prima rispetta il comma 2.

Articolo 8

Condotta di gara e contatto fisico

1. La Corsa conserva la propria natura di confronto fisico tra le Contrade: il contatto accidentale o conseguente al normale contendersi lo spazio e la traiettoria (spalla a spalla, passaggio in spazi ristretti, sorpasso) non costituisce infrazione.
2. Costituisce invece infrazione ogni atto di violenza. Si definisce atto di violenza qualsiasi azione intenzionale e non intenzionale rivolta al corpo di un avversario che non sia finalizzata alla normale progressione di gara.
3. È altresì vietato il contatto intenzionale tra Bigonzi finalizzato a sbilanciare, deviare o ostacolare la squadra avversaria.
3. Il regolamento non ha lo scopo di rendere la Corsa una competizione priva di contatto: i Giudici di Percorso valutano con buon senso la differenza tra il contatto fisiologico della gara e l'atto vietato di cui al comma 2 e 3.

Articolo 9

Obbligo di presa sul Barellino

1. Per tutto il tempo in cui un corridore riveste il ruolo di Portatore, le due mani devono restare in presa sulle stanghe del Barellino.
2. È vietato abbandonare la presa del Barellino per spingere, colpire o comunque ostacolare fisicamente un corridore di altra Contrada.
3. Il cambio tra i due Portatori e i due corridori in attesa è libero e può avvenire in qualsiasi punto del percorso. Durante l'azione del cambio non vale il comma 1 di questo articolo.
4. La violazione del comma 2 è sanzionata ai sensi dell'Art. 12, indipendentemente dall'esito dell'azione.

Articolo 10

Chiusura di traiettoria e ostruzione

1. Ogni Contrada ha diritto di tenere la propria traiettoria naturale di corsa, anche contendendo lo spazio a una Contrada che tenti il sorpasso.
2. Nei punti di restringimento della carreggiata o nelle curve più impegnative del percorso, individuati annualmente dal Magistrato delle Contrade, è fatto obbligo a

tutte le squadre di un comportamento prudente; i Giudici di Percorso prestano in tali punti particolare attenzione.

3. Resta sempre consentito il contatto involontario derivante dal legittimo contendersi la medesima traiettoria, soprattutto in caso di corsa ostruttoria.

Articolo 11

Caduta e assistenza

1. In caso di caduta del Bigonzo dal Barellino o di caduta a terra di un corridore, i portatori possono fermarsi per il tempo necessario a riprendere la gara, senza che ciò costituisca infrazione.

Articolo 12

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili per violazione del presente regolamento sono esclusivamente le seguenti:

a) Ammonizione: richiamo formale al corridore responsabile, annotato a verbale e cumulabile ai sensi del comma 4 e 5. Si applica per infrazioni lievi.

b) Squalifica semplice: il corridore responsabile non può prendere parte, in alcun ruolo, all'edizione successiva. Si applica per infrazioni gravi.

c) Squalifica grave: il corridore responsabile non può più prendere parte, in alcun ruolo, alle 2 edizioni successive. Si applica per infrazioni gravissime.

2. Non sono in alcun caso ammesse penalità in tempo da aggiungere al risultato di arrivo: ogni infrazione è sanzionata esclusivamente con le misure di cui al comma 1.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo riguardano il singolo corridore responsabile e la Contrada nel suo complesso.

Ogni corridore risponde personalmente delle proprie azioni e delle violazioni del presente regolamento da lui commesse durante la Corsa.

Nessun corridore può giustificare una propria infrazione invocando istruzioni, richieste o comportamenti di altri corridori o appartenenti alla propria contrada.

Resta fermo il dovere di ogni corridore di adottare comportamenti improntati alla lealtà sportiva, al rispetto degli avversari e alla tutela dell'incolumità propria e altrui.

4. Due ammonizioni a carico dello stesso corridore comportano la sua squalifica automatica dall'edizione immediatamente successiva del Palio.

5. Le ammonizioni sono permanenti e seguono il corridore a vita. Il contaggio si azzerà esclusivamente quando il corridore raggiunge due ammonizioni e sconta la squalifica automatica di cui al comma 4; in nessun altro caso, inclusa l'irrorazione di una squalifica diratta ai sensi delle lettere b) o c) del comma 1, le ammonizioni già accumulate vengono cancellate o sospese.

6. Indipendentemente delle sanzioni individuali ai corridori, il Magistrato delle Contrade può, per infrazioni gravi o gravissime ai sensi dell'Art. 13, irrorare alla

Contrada stessa una sanzione aggiuntiva a propria discrezione. Tale sanzione può essere di natura pecuniaria oppure incidere sulla partecipazione o sui privilegi della Contrada nell'edizione successiva. La delibera deve essere motivata per iscritto.

Articolo 13

Indicazioni per squalifiche

1. Salva diversa valutazione dei Giudici di Percorso ai sensi del comma 2, la durata della squalifica minima di cui all'Art. 12 comma 1 lettera b) è determinata secondo il seguente riferimento:

Rientrano nelle infrazioni gravi o gravissime la violazioni ai sensi dell'Art. 8 comma 2 ed Art. 9 comma 2.

Rientrano nelle infrazioni lievi tutte le altre violazioni degli articoli presenti su questo regolamento.

Articolo 14

Giudici di Percorso e strumenti di verifica

1. Il Magistrato delle Contrade nomina i Giudici di Percorso, due a Contrada, posizionati lungo il tracciato e in particolare nei punti indicati all'Art. 10 comma 2.

2. Ai fini dell'accertamento delle infrazioni, i Giudici di Percorso possono avvalersi delle riprese video ufficiali della Corsa.

Articolo 15

Reclami

1. Il direttivo di ogni Contrada può presentare reclamo scritto al Magistrato delle Contrade entro quarantotto ore dalla conclusione della Corsa. Il reclamo deve redatto su carta intestata della Contrada e deve recare la firma del Priore e del Capitano della Contrada reclamante.

2. Il Magistrato delle Contrade decide sul reclamo, avvalendosi della revisione delle riprese video e del rapporto stilato dai Giudici di Percorso, entro trenta giorni dalla conclusione della Corsa.

3. Il Magistrato delle Contrade, indipendentemente dalla presentazione di reclami, procede d'ufficio alla revisione delle riprese video della corsa e del rapporto stilato dai Giudici di Percorso, al fine di verificare l'eventuale presenza di infrazioni al presente regolamento.

4. I reclami e la revisione di ufficio sono esaminati da una commissione interna al Magistrato delle Contrade, nominata dal Magistrato stesso con all'interno i giudici di

percorso che hanno operato nell'edizione oggetto di esame. Non possono fare parte della commissione i priori e i capitani delle Contrade.

5. L'accoglimento di un reclamo non comporta in alcun caso la revoca della vittoria conseguita nella Corsa cui il reclamo si riferisce: vince la Corsa la Contrada il cui Bigonzo attraversa per prima il punto di arrivo ai sensi dell'Art. 7 comma 2. Le eventuali sanzioni conseguenti all'accoglimento del reclamo, ai sensi dell'Art. 12, producono effetto esclusivamente sulle edizioni successive del Palio.

6. La decisione del Magistrato delle Contrade è inappellabile.

Articolo 16

Casi non previsti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, decide il Magistrato delle Contrade, ispirandosi ai principi di lealtà sportiva e di tutela dell'incolumità dei corridori enunciati agli articoli precedenti.

Articolo 17

Disposizioni finali e norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'edizione 2026 della Corsa del Palio del Bigonzo e si applica a tutte le edizioni successive.

2. I criteri di valutazione delle infrazioni di cui agli Artt. 8, 9 e 10 non si applicano in via retroattiva.

3. il Magistrato si riserva di introdurre modifiche al presente regolamento qualora fossero necessarie per una migliore riuscita delle prove.